

I785 - GARA CONSIP SERVIZI DI PULIZIA NELLE SCUOLE*Provvedimento n. 26288*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 25802 del 22 dicembre 2015, di chiusura dell'istruttoria I785, con il quale è stato deliberato che le società CNS – Consorzio nazionale Servizi società cooperativa, Manutencoop Facility Management S.p.A. (di seguito, anche, "Manutencoop"), Roma Multiservizi S.p.A. e Kuadra S.p.A. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) avente ad oggetto il condizionamento degli esiti della gara per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli istituti scolastici pubblici, bandita dalla Consip S.p.A. l'11 luglio 2012, attraverso l'eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti da aggiudicarsi nel limite massimo fissato dalla *lex specialis*;

VISTO che per le violazioni accertate, in ragione della gravità e durata delle infrazioni, è stata, tra l'altro, disposta a carico della società Manutencoop l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 48.510.000,00 euro.

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 14 ottobre 2016 n. 10309 (di seguito, anche, "la sentenza"), con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società Manutencoop e, per l'effetto, è stato annullato il provvedimento n. 25802 del 22 dicembre 2015 nella sola parte che irroga la sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e *"richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c, c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM"*, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte motivata della pronuncia sopra richiamata: *"1) l'importo (base) della sanzione deve essere ricalcolato facendo coincidere l'importo di aggiudicazione con il solo massimale di fornitura, "plafond" escluso; 2) il grado di gravità della sanzione deve essere rivisto, escludendo la sussistenza di profili di segretezza ai sensi*

dell'art. 12 delle Linee Guida; 3) la percentuale da applicarsi ex art. 11 delle Linee guida deve essere rivalutata, anche ai sensi dell'art. 14 delle Linee medesime, tenendo conto – del che non vi è traccia nel provvedimento impugnato – della rilevanza dell'effettivo impatto economico o, più in generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato e/o sui consumatori, e quindi degli effetti pregiudizievoli stabili e concreti sul mercato e comunque dell'impatto economico effettivo derivato dall'intesa, legato ad eventuali incrementi dei prezzi [...] con applicazione di una percentuale ex art. 11 delle Linee guida che si ritiene congrua indicare in un terzo della percentuale minima del 15% prevista nel successivo art. 12, quindi nel 5%, in considerazione della circostanza per la quale la condotta ha riguardato una sola gara e non sono stati dimostrati impatti economici tali da dare luogo ad effetti pregiudizievoli stabili per il mercato e/o i consumatori”.

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Manutencoop risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 25802/2015 nei confronti della parte ricorrente, restando, in ogni caso, impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'appello avverso la riferita sentenza;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

L'importo base della sanzione

1. In conformità al primo dei parametri individuati dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, l'importo base della sanzione deve essere ricalcolato facendo coincidere l'importo di aggiudicazione con il solo massimale di fornitura, scomputando, pertanto, dal valore considerato per l'originaria quantificazione della sanzione, il *plafond* individuato dalla documentazione di gara come aggiuntivo.

2. In considerazione di quanto precede, si rideterminano come segue i valori di aggiudicazione complessivamente attribuiti a Manutencoop originariamente definiti nella tavola di cui al par. 326 del provvedimento n. 25802/2016, scomputandovi i *plafond* aggiuntivi. Tale operazione viene effettuata sommando il valore dei lotti aggiudicati a Manutencoop (lotti 2, 8 e 9) al netto dei *plafond*, come riportati nella tabella 1 del provvedimento n. 25802/2016e nel bando di gara. L'indicato valore configura l'importo base della sanzione ascrivibile a Manutencoop rideterminato secondo i criteri dettati dal TAR Lazio.

Aggiudicatario	Importo base della sanzione (valore complessivo di aggiudicazione)
Manutencoop	294.000.000,00 euro

La percentuale da applicarsi in ragione della gravità dell'infrazione

3. In relazione al grado di gravità della sanzione il giudice amministrativo, nell'esercizio della propria cognizione estesa al merito ha ritenuto congrua la percentuale del 5% dell'importo base (in luogo del 15% originariamente individuata) da applicarsi ex art. 11 delle Linee guida.

4. Ne consegue che la percentuale dell'importo base, come sopra rideterminato, derivante dall'impiego del nuovo coefficiente legato alla gravità dell'infrazione individuato dal giudice amministrativo nella misura del 5% ammonta a 14.700.000,00 euro.

La rideterminazione della sanzione

5. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 14 ottobre 2016, n. 10309, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Manutencoop per le condotte accertate con il provvedimento n. 25802 del 22 dicembre 2015 risulta pari a 14.700.000,00 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Manutencoop Facility Management S.p.A. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 25802 del 22 dicembre 2015, è rideterminata nella misura di 14.700.000,00 euro.

La sanzione amministrativa pecuniaria indicata deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
